



REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI (TASSA SUI RIFIUTI)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 19.11.2014

Modificato con Delibera Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio)
n. 24 del 21.11.2015

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2 – Gestione e Classificazione dei Rifiuti Urbani e Assimilati	pag. 3
Art. 3 – Soggetto Attivo	pag. 4

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4 – Presupposto Impositivo	pag. 4
Art. 5 – Soggetti Passivi Responsabili dell’obbligazione Tributaria	pag. 4
Art. 6 – Locali ed Aree Soggette – Superficie Imponibile	pag. 5

TITOLO III - TARIFFE

Art. 7 – Categorie di Utenza	pag. 6
Art. 8 – Utenze domestiche – Categorie ed Occupanti	pag. 6
Art. 9 – Utenze non domestiche – Categorie	pag. 7
Art. 10 – Determinazione della TARI	pag. 7
Art. 11 – Utenze Domestiche – Calcolo della Tariffa	pag. 8
Art. 12 – Utenze Non Domestiche – Calcolo della Tariffa.....	pag. 8
Art. 13 – Particolari applicazioni della Tariffa.....	pag. 9
Art. 14 – Tariffa Giornaliera.....	pag. 9
Art. 15 – Tributo Provinciale.....	pag. 9

TITOLO IV - ESCLUSIONI – RIDUZIONI

Art. 16 – Esclusioni.....	pag.10
Art. 17 – Riduzioni Tariffarie per Utenze Domestiche	pag.10
Art. 18 – Riduzioni per il compostaggio da parte delle utenze domestiche	pag.11
Art. 19 – Riduzioni Tariffarie per Utenze Non Domestiche	pag.12
Art. 20 – Riduzioni di superficie per produzione di rifiuti speciali non assimilati	pag.12
Art. 21 – Riduzioni per zone non servite e mancato svolgimento del servizio.....	pag.13
Art. 22 – Riduzioni per la raccolta differenziata.....	pag.14
Art. 23 – Disciplina delle esenzioni e delle riduzioni.....	pag.14

TITOLO V - DICHIARAZIONE - RISCOSSIONE – CONTENZIOSO

Art. 24 – Dichiarazione.....	pag.14
Art. 25 – Riscossione e Versamenti	pag.15
Art. 26 – Funzionario Responsabile TARI	pag.16
Art. 27 – Accertamento.....	pag.16
Art. 28 – Sanzioni ed interessi	pag.17
Art. 29 – Rimborsi	pag.17
Art. 30 – Contenzioso.....	pag.17
Art. 31 – Riscossione Coattiva	pag.18
Art. 32 – Importi Minimi.....	pag.18
Art. 33 – Decorrenza ed efficacia del Regolamento	pag.18
<u>Allegato A - UTENZE DOMESTICHE Classificazioni – Componenti – Coefficienti</u>	pag.19
<u>Allegato B - UTENZE NON DOMESTICHE Classificazioni – Coefficienti</u>	pag.20
<u>Allegato C - CRITERI PER ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI</u>	pag.21

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di CALTAGIRONE della Tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), istituita dall'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii., a partire dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani.
2. La TARI disciplinata nel presente regolamento, ha natura tributaria e non natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari.

Art. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a. del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti da attività di servizio;
 - g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
5. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato 'C' provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che il rapporto tra la

produzione dei rifiuti della specifica utenza e la superficie della stessa sia inferiore al limite riportato nell'apposita delibera consiliare del servizio igiene ambientale.

Art. 3 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune di CALTAGIRONE applica e riscuote la TARI relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La detenzione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione anche di uno solo dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas, dell'energia elettrica, della telefonia, oppure con la presenza di mobilio, macchinari, attrezzature e finchè queste condizioni permangono e comunque, anche in assenza delle condizioni suddette l'occupazione si presume avvenuta, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica per le utenze domestiche, da dichiarazione o rilascio, seppure in forma tacita, da parte delle autorità competenti, di atti di assenso o autorizzativi per qualsiasi utilizzo dell'immobile e/o dell'area o dall'invio di comunicazioni equipollenti, per le utenze non domestiche.
3. Si intendono per:
 - a. "locali", le strutture esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiuse o chiudibile su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b. "aree scoperte", sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. "utenze domestiche", le superfici adibite a civile abitazione;
 - d. "utenze non domestiche", le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI RESPONSABILI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 24 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.

- b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e le relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
 5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
 6. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 6 - LOCALI ED AREE SOGGETTE - SUPERFICIE IMPONIBILE

1. La superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria).
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 (ottanta) % della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo del 1998, n. 138.
4. Il Comune comunica ai contribuenti solo le nuove superfici imponibili, rilevate e certificate dal Catasto U.I.U. adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
5. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
7. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.

TITOLO III - TARIFFE

Art. 7 - CATEGORIE DI UTENZA

1. La tassa sui rifiuti prevede la suddivisione dell'utenza domestica e non domestica, intendendosi:
 - a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
 - b) per utenza non domestica, le restanti superfici tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.
2. I costi sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti per il servizio nell'ambito delle previsioni della normativa di riferimento ed ai rifiuti riferibili alle utenze determinati anche in base ai coefficienti di produttività.
3. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Art. 8 - UTENZE DOMESTICHE – CATEGORIE ED OCCUPANTI

1. Le utenze domestiche vengono suddivise in base alle categorie di cui all'Allegato A.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) domestiche residenti; per utenze domestiche residenti si intendono la sola unità abitativa occupata e/o utilizzata dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune.
 - b) domestiche non residenti; per utenze domestiche non residenti si intendono le unità abitative occupate e/o utilizzate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario.
3. Per le utenze domestiche residenti il numero dei componenti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe del Comune.
4. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata all'estero o in altro comune d'Italia e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, case protette, comunità di recupero, comunità di recupero, istituti penitenziari, centri socio-educativi, di uno o più componenti, per un periodo non inferiore ai sei mesi, il componente assente non viene considerato ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Sono invece considerati presenti nel nucleo familiare i componenti temporaneamente domiciliati altrove.
5. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 24.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio per un massimo di 6 persone che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
7. Si considerano pertinenze di abitazione, le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito di categoria catastale 'C', intestate di norma a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni in Comune ed ubicate nello stesso stabile o adiacente all'abitazione di riferimento. Nel caso di uno o più locali di categoria catastale 'C' intestati a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni in Comune verrà assegnato lo stesso numero di componenti familiari l'immobile di riferimento per la determinazione tariffaria. Per le utenze domestiche composte unicamente da garage, cantine o locali di deposito non costituenti pertinenza di unità immobiliari già assoggettate alla tariffa, il numero degli occupanti è considerato in base ai parametri del precedente comma 3. In ragione della inferiore produzione di

rifiuti per le pertinenze, l'indice di produttività specifica di queste è commisurato al 50% rispetto a quelle delle relative abitazioni;

8. La commisurazione della tariffa per le abitazioni di soggetti non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, è effettuata in base ai seguenti parametri:
 - 1 (UNO) occupante per superfici inferiori o uguali a 35 mq.
 - 2 (DUE) occupanti per superficie da 36 a 70 metri quadrati;
 - 3 (TRE) occupanti per superficie tra 71 e 105 metri quadrati;
 - 4 (QUATTRO) occupanti per superficie tra 106 e 140 metri quadrati;
 - 5 (CINQUE) occupanti per superficie tra 141 e 175 metri quadrati;
 - 6 (SEI) occupanti per superficie oltre 176 metri quadrati.Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
9. Ogni variazione del numero dei componenti, successivamente intervenuta, verrà desunta dai registri anagrafici per le utenze residenti oppure va dichiarata al Comune con apposita denuncia da presentare con le modalità di cui all'art. 24.
10. Eventuali variazioni del nucleo familiare domestico in corso d'anno condurranno ad un ricalcolo dell'importo dovuto a far data dalla intervenuta variazione registrata di seguito alla denuncia o dall'acquisizione dai registri anagrafici per i nuclei residenti. Le variazioni intervenute verranno riportate quale conguaglio nella successiva tariffazione.
11. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

Art. 9 - UTENZE NON DOMESTICHE – CATEGORIE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato B.
2. L'assegnazione di un'utenza non domestica in una delle categorie di attività previste dall'Allegato B viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale.
3. I locali e le aree adibiti ad attività non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono classificati, ai fini dell'applicazione della tariffa, nell'ambito della categoria di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, anche se le stesse presentano diversa destinazione d'uso.
5. Nel caso in cui un'utenza disponga di più unità immobiliari distinte catastalmente e con numero civico diverso e non comunicanti tra loro, il Comune può prevedere l'applicazione di differenti categorie.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e/o professionale la TARI è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alle superfici utilizzate. Qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

Art. 10 - DETERMINAZIONE DELLA TARI

1. Il tributo comunale è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera. Essa decorre dal giorno di inizio dell'utenza. La cessazione dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione

della tariffa e decorre dal giorno di effettiva cessazione dichiarata dall'utente sulla dichiarazione di cessazione, di cui al successivo art. 24.

3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici, nei componenti familiari e nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano una variazione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
4. Sulla base dell'articolo 652 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii., il Comune, nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisura la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
5. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa (ips) e qualitativa (iqs) di rifiuti.
6. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto affidatario che svolge il servizio stesso, da adottare mediante delibera consiliare, entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La tariffa a regime deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
7. Il piano finanziario deve essere redatto dal gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani entro il 30 gennaio, al fine di consentirne l'adozione da parte del Consiglio Comunale. Il piano finanziario indica anche gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
8. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque in data antecedente alla prima rata di scadenza del tributo. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo entro detto termine, si intendono prorogate le tariffe in vigore.
9. La deliberazione della approvazione delle tariffe, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro il termine, si applica l'aliquota deliberata l'anno precedente.

Art. 11 - UTENZE DOMESTICHE – CALCOLO DELLA TARIFFA

1. La tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie e secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 12 - UTENZE NON DOMESTICHE – CALCOLO DELLA TARIFFA

1. La tariffa per le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, e per le attività produttive in genere, è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie.
2. La tabella in 'Allegato B' illustra i coefficienti utilizzati per le utenze non domestiche.
3. Per le UtENZE Non Domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi di cui all'Art. 2 comma 5, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare

un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza.

Art. 13 - PARTICOLARI APPLICAZIONI DELLA TARIFFA

1. Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli indicati nell'articolo 9, si applica la tariffa stabilita per la voce rispondente all'uso effettuato.
2. Le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere al comune il corrispettivo del servizio. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 14 - TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.
4. Alla TARI giornaliera si applica il tributo provinciale di cui all'art.15 del presente regolamento.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.
7. In caso di occupazione abusiva la TARI è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in quanto compatibili.
8. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente regolamento dei servizi di smaltimento rifiuti.

Art. 15 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dall' Ex Ente Provincia Regionale di CATANIA sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV - ESCLUSIONI - RIDUZIONI

Art. 16 - ESCLUSIONI

1. Non sono soggetti alla tassazione i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani o assimilati, per la loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - c) locali e aree degli impianti sportivi, limitatamente alle sole superfici destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e/o agonistica e riservate ai soli praticanti, ferma restando l'assoggettabilità alla tassa dei locali e delle aree destinati ad esempio a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree destinate al pubblico etc..
 - d) immobili non occupati, dichiarati danneggiati, inagibili o inabitabili dalle autorità competenti, limitatamente al periodo nel quale sussistano tali condizioni;
 - e) unità immobiliari (sia abitative che non abitative) prive di mobili, arredi e attrezzature, chiuse, inutilizzate e prive di allacciamento ai pubblici servizi di rete (es. elettrica, idrica, calore, gas, telefonica) purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo nel quale sussistano dette condizioni;
 - f) locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose, ad eccezione quindi dei locali destinati ad uso abitazione o ad usi diversi da quelli di funzioni religiose (es. sacrestie, asili, ricreatori, attività di qualunque genere);
 - g) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - h) aree in stato di abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - i) aree scoperte adibite a verde;
 - l) aree adibite in via esclusiva alla viabilità interna delle stazioni di servizio carburanti e aree di parcheggio;
2. La sussistenza dei presupposti di esclusione di cui al presente articolo deve essere indicata nella dichiarazione originaria o di variazione e deve essere direttamente rilevabile in base a elementi obiettivi o a idonea documentazione, quale ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità o danneggiamento rilasciata dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti, planimetrie redatte da tecnici professionisti; ecc..
3. Sono, altresì, esclusi dal tributo le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

Art. 17 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) Abitazioni con un unico occupante, riduzione del 15% della tariffa.
 - b) Abitazioni in cui non sia presente residenza, tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo e relative pertinenze, riduzione del 30% della tariffa;
 - c) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, riduzione del 30 % (trenta per cento) della tariffa;
 - d) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero riduzione del 30 % della tariffa, a condizione che nessun altro soggetto dimori o sia residente nello stesso immobile e che la permanenza sia attestata da idonea documentazione (es. iscrizione AIRE, contratto di lavoro, iscrizione università estere, ecc.).
 - e) Fabbricati rurali ad uso abitativo, riduzione del 20% della tariffa;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni di cui al presente articolo. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 18 - RIDUZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai contribuenti di utenze domestiche residenti nel Comune, che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico è riconosciuta una riduzione della tassa sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti dall'apposito Regolamento per il Compostaggio redatto dal Servizio Ecologia, pari al:
- a) Per le utenze residenti in " Area Extra urbana" che si adoperano in maniera singola, riduzione del 25%;
 - b) Per le utenze residenti nel perimetro dell' "Area Urbana" che si adoperano in maniera singola, riduzione del 15%;
 - c) Per le utenze residenti nel perimetro dell' " Area Urbana" che si adoperano nel Compostaggio Collettivo:
 - 1) Riduzione del 15% (per ogni singola utenza) dallo 0 al 35% di utenze coinvolte in riferimento al totale di utenze residenti nella macro area individuata;
 - 2) Riduzione del 25% (per ogni singola utenza) dal 35% al 80% di utenze coinvolte in riferimento al totale di utenze residenti nella macro area individuata;
 - 3) Riduzione del 30% (per ogni singola utenza) dal 80% in su di utenze coinvolte in riferimento al totale delle di utenze residenti nella macro area individuata.
2. Per "macro area" si intende :
- a) Ogni singola Palazzina Condominiale con 10 o più utenze residenti, dotata di adeguati spazi pertinenziali comuni per l'allogamento delle Compostiere;
 - b) Ogni singolo Plesso di palazzine condominiali con 20 o più utenze residenti, dotato di spazi pertinenziali comuni per l'allogamento delle compostiere;
 - c) Ogni singolo Plesso di unità abitative con 15 o più utenze residenti , dotato di spazi pertinenziali comuni per l'allogamento delle compostiere;
 - d) Ogni rione, villaggio, gruppi di vie attigue, gruppi di palazzine (diverse dalle lettere a) e b)) preventivamente individuato o su iniziativa dell' Ufficio Ecologia o in seguito alle richieste delle utenze residenti (almeno 10) nell' ottica di dar vita alla prassi del Compostaggio Collettivo Extra Situ (su aree private e/o comunali). Di volta in volta , in base alla macro area opportunamente individuata , verranno stabiliti gli scaglioni di riduzione della tariffa.
3. Tutte le riduzione verranno calcolate a partire dal 1° del mese successivo al perfezionamento della domanda d' iscrizione, come previsto dal regolamento per il compostaggio.
4. L'istanza deve essere presentata entro e non oltre il 28 Febbraio di ogni anno, redatta su apposito modello predisposto dal Comune. Le istanze tardive troveranno applicazione, ai fini della riduzione della TARI, dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione. Per le annualità successive a quella di prima applicazione della riduzione, le istanze si considerano valide sino a presentazione di eventuale comunicazione di rinuncia, ovvero a revoca conseguente alla procedura di controllo di cui al Regolamento per il compostaggio.

5. La riduzione non può superare l'importo di € 100,00.
6. L'individuazione delle macro aree, gli scaglioni di riduzioni, le modalità, i criteri, le prescrizioni per il corretto svolgimento delle varie forme di compostaggio, sono disciplinate dall'apposito Regolamento per il Compostaggio.

Art. 19 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. Alle singole utenze non domestiche, spetta una riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti speciali dichiarati assimilati, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi o dal MUD annuale. La riduzione del tributo verrà stabilita in proporzione al rapporto fra le quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviate a recupero, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, e la produzione complessiva di rifiuti speciali assimilati agli urbani dei rifiuti. La produzione totale del rifiuto per ciascuna attività è stimata, in assenza di dato oggettivo prodotto dall'utenza non domestica, attraverso il prodotto del valore del Kd relativo alla categoria o del Kd massimo della categoria moltiplicato la superficie dell'attività. Il riconoscimento dello sgravio verrà effettuato a consuntivo ed a valere nell'annualità successiva alla presentazione della denuncia. L'entità della riduzione accordata alle utenze non domestiche non può comunque superare il costo effettivamente sostenuto dal produttore per lo smaltimento dei rifiuti assimilati avviati al recupero, non può eccedere l'ammontare della tariffa relativa all'anno in cui si sono prodotti i suddetti rifiuti e non può dar luogo, eccetto il caso di cessazione dell'utenza, a rimborsi di tributo. La riduzione verrà determinata sulla tariffa del tributo secondo la tabella seguente:

Da	A	Riduzione
0	25%	Nessuna riduzione
Oltre 25%	50%	30%
Oltre		50%

2. Gli utenti per i quali ricorrono i requisiti di cui ai commi precedenti, al fine di conseguire i relativi benefici, devono presentare apposita istanza al Gestore mediante la quale attestino entro il termine e con le modalità previste nel presente Regolamento, che verranno praticate le attività di smaltimento in modo continuativo nell'anno di riferimento. La presentazione di richieste di riduzione implica il consenso all'accesso presso l'utenza da parte degli incaricati del Gestore del servizio, finalizzato a verificare il reale esercizio delle attività alternative di smaltimento dei rifiuti. In caso di rilevata insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, o qualora non sia consentito al Gestore l'accesso all'utenza per la prescritta verifica, sarà recuperato l'importo oggetto di riduzione ed applicate le relative sanzioni. Una volta presentata, l'istanza vale finché sussistano le condizioni dichiarate.
3. La tariffa dovuta dalle Utenze Non Domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alla quantità imballaggi primari intercettati in maniera differenziata ed ai conseguenti risparmi ottenuti dall'Ente per mancato trasporto e conferimento in discarica, fino ad un importo massimo (per singola utenza) pari al 30% della tariffa qualora l'Utente abbia avviato "Sistemi Incentivanti" dimostrati, provati e documentati avente durata annuale per il ritiro degli imballaggi primari in maniera differenziata.
4. Si applica una riduzione del 30% della tariffa alle Utenze, appartenenti alle categorie tnd 25, tnd 26 e tnd 28 dell'allegato B che utilizzano prevalentemente il sistema di vendita detto "ALLA SPINA", evitando l'immissione a consumo di imballaggi primari.

Art. 20 - RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, rifiuti pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono pertanto soggette a tariffa, con onere della prova a carico del contribuente:

- a) la parte di superficie degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia sulla base del Regolamento Comunale vigente;
 - b) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze;
 - c) In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 649, della L. 147/2013, non sono soggetti alla TARI i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo, esclusivamente collegati all'esercizio di attività industriali o artigianali in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e locali dove di norma si producono i rifiuti urbani o assimilati;
 - d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia e simili; reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, su certificazione del direttore sanitario; restano soggetti alla tassa: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti alla tassa i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani o assimilati;
 - e) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui all'articolo 184 del D. Lgs n. 152/2006.
3. Restano soggetti alla tassa i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani (es. uffici, mense, spogliatoi e servizi etc.).
4. Per fruire dell'esclusione prevista dal presente articolo, a pena di decadenza, gli interessati devono indicare nella dichiarazione originaria o di variazione, di cui all'art. 24, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) ed a fornire idonea documentazione comprovante la produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie di formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia dei dati sopra riportati, l'esclusione di cui al presente articolo non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
5. Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati derivanti dalle aree produttive o dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo, come sopra definiti, sono tenuti a proprie spese i relativi produttori, con divieto di conferimento al servizio pubblico.

Art. 21 - RIDUZIONI PER ZONE NON SERVITE E MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Per le utenze situate nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto nell'appalto del servizio di igiene urbana, la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa applicata per tipologia di utenza.
2. Per le utenze situate nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto nell'appalto del servizio di igiene urbana, la tassa è dovuta nella misura del 30% della tariffa applicata per tipologia di utenza, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 4 Km, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.
3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione della tassa. Nel caso in cui tale interruzione abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, la tassa è ridotta dell'80%.

Art. 22 – RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Per tutte le utenze, domestiche e non domestiche, potranno essere definiti sconti, annualmente stabiliti dall'Amministrazione Comunale, legati al raggiungimento complessivo degli obiettivi di raccolta differenziata.
2. Sarà possibile definire, attraverso atto deliberativo contestuale all'approvazione annuale delle tariffe da parte dell'Amministrazione Comunale, riduzioni tariffarie commisurate al peso dei rifiuti differenziati prodotti dalle singole utenze, mediante l'attivazione di sistemi di rilevazione dei quantitativi di rifiuti conferiti in modo differenziato presso i Centri di Raccolta Comunali o siti individuati dal Comune.
3. La riduzione dovuta al conferimento dei rifiuti di cui al comma precedente sarà applicata al singolo utente al massimo per il 20 % (venti per cento) dell'intero importo della TARI dovuta se l'utenza è di tipo DOMESTICO, al massimo per il 30% dell'intero importo della TARI dovuta se l'utenza è di tipo NON DOMESTICO.
4. La suddetta agevolazione, usufruibile ad anno solare, verrà quantificata a conguaglio, per il singolo utente, nell'avviso di pagamento della TARI dell'anno successivo, previa rendicontazione delle pesature complessive pervenute all'Ufficio Tributi.

Art. 23 – DISCIPLINA DELLE ESENZIONI E DELLE RIDUZIONI

1. Le esenzioni e le riduzioni tariffarie si applicano a seguito di presentazione di dichiarazione corredata di documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse, con le modalità di cui all'art. 24.
2. Il Comune si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che implicano l'esclusione o la riduzione. In caso di inesistenza delle stesse verrà immediatamente adeguata la tariffa e il contribuente dovrà corrispondere gli importi mancanti relativi alla esclusione o alla riduzione.
3. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione della riduzione precedente considerata. In nessun caso la somma delle riduzioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.
4. Qualora vengano meno le condizioni di esclusione o riduzione, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione delle variazioni, con le modalità di cui all'art. 24; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dalla normativa.

TITOLO V - DICHIARAZIONE – RISCOSSIONE – CONTENZIOSO

Art. 24 - DICHIARAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali e delle aree assoggettate alla TARI.
2. I soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di novanta giorni dalla data in cui:
 - a) ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili alla tassa;
 - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c) si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarati;
 - d) si verifica la sussistenza delle condizioni per ottenere le esclusioni e le riduzioni;
 - e) si verifica il venir meno delle condizioni per beneficiari di esclusioni o riduzioni.
3. I dati da indicare obbligatoriamente nella dichiarazione sono:
 - a) persone fisiche:
 - dati identificativi del soggetto che sottoscrive la dichiarazione (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) e il numero dei soggetti occupanti;

- PEC e/o – email se disponibili;
 - b) persone giuridiche o enti:
 - dati del legale rappresentante (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
 - dati identificativi del soggetto passivo (denominazione, codice fiscale e partita iva, scopo sociale od istituzionale, codice ISTAT dell'attività, iscrizione CCIAA);
 - PEC e/o – email se disponibili;
 - c) per l'immobile oggetto della dichiarazione è obbligatorio indicare:
 - ubicazione, numero civico e numero dell'interno, esponente ove esistente e scala, superficie e destinazione d'uso degli immobili e/o aree dichiarati;
 - data di inizio del possesso, occupazione o detenzione dei locali, oppure data di variazione o cessazione;
 - identificativi catastali;
 - d) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di esclusioni o riduzioni.
4. La dichiarazione TARI può essere presentata anche da uno solo dei proprietari o degli occupanti, per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
 5. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri con vincolo di solidarietà.
 6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
 7. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
 8. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
 9. Le dichiarazioni con richieste di esclusioni o di riduzioni della tassa devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
 10. Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1 gennaio 2015, la dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.

Art. 25 - RISCOSSIONE E VERSAMENTI

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Il Comune riscuote la TARI inviando ai contribuenti, per posta semplice o via e-mail o via pec, avvisi di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'imposto dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti il 16 maggio, il 16 luglio e il 16 ottobre o in unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo.
4. Nelle more dell'approvazione delle tariffe, le prime due rate possono essere calcolate in acconto dell'80% sulla base alle tariffe deliberate per l'anno precedente, salvo conguaglio nell'ultima rata ad avvenuta approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 12,00; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno intero e non alle singole rate.

7. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
8. L'utente è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati negli inviti al pagamento, le eventuali inesattezze dovranno essere comunicate entro 60 giorni dall'emissione del documento.
9. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.
10. Per l'anno 2015, il pagamento della 3^a rata "saldo/conguaglio con scadenza 16 novembre 2015, relativa alla TARI 2015, è differito al 16 gennaio 2016.

Art. 26 - FUNZIONARIO RESPONSABILE TARI

1. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile TARI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Il Funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva e dispone i rimborsi.

Art. 27 - ACCERTAMENTO

1. Il Comune effettua verifiche e controlli relativi ai dati contenuti nelle dichiarazioni che hanno dato luogo all'applicazione della TARI, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni, salvo diverso accordo con l'utente.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per

la gestione del tributo.

Art. 28 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 (trenta) % di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 (cento) % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 (cinquanta) % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 250,00, mentre in caso di incompleta risposta si applica la sanzione di € 50,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Non vengono applicate le sanzioni di cui ai commi precedenti in presenza delle seguenti condizioni attenuanti o esimenti:
 - a. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per il Tributo e non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura di Legge. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 29 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dalla Legge, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori euro 12,00.

Art. 30 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza del rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni.
2. Si applica, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 31 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 32 - IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni sia inferiore ad € 22,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 33 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
6. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 147/2013, alle disposizioni di rinvio del D.Lgs 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.
7. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Allegato A - UTENZE DOMESTICHE

Classificazioni

Codice	Descrizione
TD 00	Abitazione Principale
TD 01	Altre Abitazioni
TD 02	Pertinenze Abitazioni Principali
TD 03	Pertinenze Altre Abitazioni
TD 04	Garage, Cantine o Altri Luoghi di Deposito NON Pertinenziali

Componenti e Coefficienti

Componenti	ips	iqs
Utenze Domestiche - 1 componente		
Utenze Domestiche - 2 componente		
Utenze Domestiche - 3 componente		
Utenze Domestiche - 4 componente		
Utenze Domestiche - 5 componente		
Utenze Domestiche - 6 componente o più componenti		

Allegato B - UTENZE NON DOMESTICHE

Classificazioni e Coefficienti

Codice	Descrizione	ips	iqs
TND.01	01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)		
TND.02	02. Cinematografi, teatri		
TND.03	03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta		
TND.04	04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi		
TND.05	05. Stabilimenti balneari		
TND.06	06. Autosaloni, esposizioni		
TND.07	07. Alberghi con ristorante		
TND.08	08. Alberghi senza ristorante		
TND.09	09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme		
TND.10	10. Ospedali		
TND.11	11. Agenzie, studi professionali, uffici		
TND.12	12. Banche e istituti di credito		
TND.13	13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta		
TND.14	14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai		
TND.15	15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti		
TND.16	16. Banchi di mercato beni durevoli		
TND.17	17. Barbiere, estetista, parrucchiere		
TND.18	18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)		
TND.19	19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto		
TND.20	20. Attività industriali con capannoni di produzione		
TND.21	21. Attività artigianali di produzione beni specifici		
TND.22	22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie		
TND.23	23. Birrerie, hamburgerie, mense		
TND.24	24. Bar, caffè, pasticceria		
TND.25	25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)		
TND.26	26. Plurilicenze alimentari e miste		
TND.27	27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio		
TND.28	28. Ipermercati di generi misti		
TND.29	29. Banchi di mercato generi alimentari		
TND.30	30. Discoteche, night club		

Allegato C - CRITERI PER ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Criteria qualitativi

Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con il Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui all'elenco di seguito indicato:

Codice CER	Descrizione
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01	<i>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura</i>
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 10	rifiuti metallici
02 03	<i>Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, the e tabacco; della produzione di conserve alimentari, della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</i>
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05	<i>Rifiuti dell'industria lattiero-casearia</i>
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06	<i>Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</i>
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07	<i>Rifiuti della produzione delle bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, the e cacao)</i>
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI E MOBILI
03 01	<i>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</i>
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 01 01 04
03 03	<i>Rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone</i>
03 03 01	Scarti di corteccia e legno
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE
04 01	<i>Rifiuti dell'industria della lavorazione di pelle e pellicce</i>
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 02	<i>Rifiuti dell'industria tessile</i>
04 02 21	Rifiuti da fibre tesili grezze
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 02	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastica, gomme sintetiche e fibre artificiali</i>
07 02 13	Rifiuti plastici
07 05	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici</i>
07 05 14	Rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA
08 03	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa</i>
08 03 18	Toner per stampa esaurito, non contenenti sostanze pericolose
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01	<i>Rifiuti dell'industria fotografica</i>
09 01 07	Carta e pellicole per fotografie contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	Carta e pellicole per fotografie non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie
09 01 12	macchine fotografiche monouso, non contenenti batterie al piombo, al nichel-cadmio e al mercurio.

10	RIFIUTI DELLA FABBRICAZIONE DEL VETRO E DI PRODOTTI DI VETRO
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	<i>Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</i>
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, (FATTA ESCLUSIONE PER I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO SECONDARI E TERZIARI PER I QUALI NON SIA STATO ISTITUITO DAL SERVIZIO PUBBLICO APPOSITO SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA) ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01	<i>Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</i>
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
15 02	<i>Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi</i>
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO.
16 01	<i>Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto, manutenzione di veicoli (tranne 13,14,16 06 e 16 08)</i>
16 01 17	metalli ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 02	<i>Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</i>
16 02 14	apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi
16 02 16	componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 03	<i>Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</i>
16 03 04	rifiuti inorganici, non contenenti sostanze pericolose
16 03 06	rifiuti organici, non contenenti sostanze pericolose
16 06	<i>Batterie ed accumulatori</i>
16 06 04	batterie alcaline non contenenti mercurio
16 06 05	altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
17 02	<i>Legno, vetro e plastica</i>
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
17 04	<i>Metalli (incluse le loro leghe)</i>
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio

17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti
18	RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA' DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)
18 01	<i>Rifiuti dei reparti maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani</i>
18 01 01	Oggetti da taglio, inutilizzati
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) di cui al D.P.R. 254/03
18 01 09	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze
18 02	<i>Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali</i>
18 02 01	Oggetti da taglio, inutilizzati
18 02 03	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R. 254/03
18 02 08	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze
19	RIFIUTI DAL TRATTAMENTO AEROBICO DI RIFIUTI SOLIDI
19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02	Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01	<i>Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)</i>
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 25	Olii e grassi commestibili
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 34	batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
20 01 38	Legno diverso di quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo
20 01 99	Altre frazioni non specificate altrimenti
20 02	<i>Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</i>
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
20 03	<i>Altri rifiuti urbani</i>
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti di mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 07	rifiuti ingombranti
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti